

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5357 del 17/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di oggetti vari in metalli preziosi o rivestimenti di metalli preziosi, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5582 del 17/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di oggetti vari in metalli preziosi o rivestimenti di metalli preziosi, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL (C.F. 00284570371 e P.IVA 00497411207) per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di oggetti vari in metalli preziosi o rivestimenti di metalli preziosi, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL (C.F. 00284570371 e P.IVA 00497411207) con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via F.lli Bandiera n. 1, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 23/04/2018 (Prot. n. 11634) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota Prot. n. 11695 del 23/04/2018 (pratica SUAP n. 1/EA/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/04/2018 al PGBO/2018/9525 e confluito nella **Pratica SINADOC 15054/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

abilitativi richiesti.

- Il Comune di Zola Predosa, con propria nota Prot. n. 14702 del 24/05/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/05/2018 al PGBO/2018/12063, ha trasmesso proprio parere favorevole condizionato all'espressione positiva dei pareri tecnici di Hera SPA, in qualità di Ente gestore del servizio di fognatura e di ARPAE ST per gli aspetti relativi alla componente acustica, nonché al rispetto delle prescrizioni in essi contenute ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 29/06/2018, PGBO/2018/15199, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- HERA Spa, con propria nota del 03/10/2018 Prot.n. 90204 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/10/2018 al PGBO/2018/22909, ha trasmesso parere favorevole in qualità di gestore del servizio fognatura ad autorizzare per quanto di sua competenza, nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera redatta dalla competente Unità operativa di ARPAE SAC di Bologna, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 0,00.
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 17/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL**  
**Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Dozza classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di “Fabbricazione di oggetti vari in metalli preziosi o rivestimenti di metalli preziosi”.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 90204 del 03/10/2018, con parere con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 14702 del 24/05/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/05/2018 al PGBO/2018/12063. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 23/04/2018 ed eventuali successive integrazioni.

-----  
Pratica Sinadoc 15054/2018

Documento redatto in data 17/10/2018

**A.R.P.A.E. SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**A.R.P.A.E. ST**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**HERA S.P.A**

PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

e p.c.

**Clementi Fabbrica Argenteria SRL**

Presso  
PEC: [galileo.ingegneria@pec.it](mailto:galileo.ingegneria@pec.it)

U.O. Ambiente - sede  
Responsabile **SUAP** - Sede

Zola Predosa, 24 maggio 2018

Protocollo n°

oggetto: **Parere Urbanistico Territoriale su AUA per la riattivazione e riorganizzazione di stabilimento produzione oggetti in metalli preziosi, ditta Clementi Fabbrica Argenteria SRL, via Dozza 40 Zola Predosa". Pratica 1/EA/2018.**

La ditta, specializzata nella lavorazione e produzione oggetti in metalli preziosi, presenta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi atmosfera/ fognatura/ acustica.

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento, ai sensi degli strumenti generali vigenti, l'immobile ricade in *Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale APS*,

Le destinazioni insediabili in detto ambito sono stabilite all'art. 4.4.2 del RUE,

*"(..) Negli ambiti APS e APC sono ammessi i seguenti tipi d'uso:*

*b1, b2, b3, b5, b6, b8, b10.3, b12, b13, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d5, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f8, f10, f11. (..)"*

in detti ambiti sono pertanto compatibili le attività produttive, manifatturiere artigianali o industriali, ferma restando l'adozione dei sistemi necessari all'abbattimento degli inquinanti e alla salvaguardia ambientale e sanitaria.

Nelle vicinanze sono presenti attività di produzione/somministrazione alimenti, pertanto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà escludere ogni scarico che possa contenere componenti nocivi o pericolosi in relazione al particolare tipo di attività.

Si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistica dell'attività, in rapporto al contesto insediativo di riferimento.

L'area, inoltre, ricade in zona soggetta alle limitazioni delle attività, in materia di vincolo aeroportuale indicate dalla Relazione tecnica ENAC e rispettive norme per la sicurezza della navigazione aerea, operanti per le aree comprese in:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli:

Superficie conica (CS);

- 1. Tipologia mappa PC01A (interne alla linea rossa),

- 2. Tipologia mappa PC01A (nell'impronta della superficie conica interna alla linee gialla-blu),

- 4. Tipologia (interne alla linea azzurra) mappa PC01C,

disposizioni, queste, approvate con Decreto D.C.I.A. N. 5/ CIA/ 24/ 09/ 2012, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, pertanto le emissioni derivanti dalle attività sono subordinate a verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente.


Si richiama infine il PTCP approvato con DCR n° 19 del 30/ 03/ 2004, nella versione aggiornata, che indica l'insediamento in Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP artt. 5.2 e 5.3) Settore B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda", per le verifiche di conformità eventualmente derivanti dall'applicazione

degli artt. 5.2 e ss. della norma di PTCP;

Atteso che, quello relativo all'autorizzazione agli scarichi costituisce procedimento volto ad evitare emissioni nocive e quindi idoneo all'ottemperanza delle condizioni di cui sopra, si esprime **parere favorevole condizionato** alle prescrizioni cautelative sopra indicate.

Il presente parere resta, comunque, subordinato:

- alle valutazioni di ARPAE S.T., alla quale si chiede la verifica della relazione di impatto acustico allegata, con riferimento al P.C.A. del Comune di Zola Predosa, approvato con D.C.C. n. 9 del 17/02/2016, non disponendo, questo Comune, di risorse interne con specifica competenza;
- al parere dell'Ente gestore competente in indirizzo per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, che resta salvo ed impregiudicato;
- alla verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente;
- all'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e della conformità edilizia/ agibilità dei locali occupati.



Simonetta Bernardi  
responsabile Servizio Assetto del Territorio  
(firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**Spett.li**  
**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**  
**area gestione e controllo del territorio**  
**AMBIENTE**  
Piazza della Repubblica, 1  
40069 ZOLA PREDOSA BO

[comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

Modena, 03 ottobre 2018  
Prot. n. 90204

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa    Data prot.: 24/04/2018    Num. prot.: 0040491  
                          Data prot.: 07/09/2018    Num. prot.: 0081960  
                          PA&S numero 96/2018

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Clementi Fabbrica Argenteria Srl"- Stabilimento produzione  
oggetti in metalli preziosi nell'insediamento sito in Via Dozza n.40 - Comune di  
Zola Predosa (BO).**

*Comune di Zola Predosa, 23 aprile 2018 - Pratica: 1/EA/2018 - Prot: 11695*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque  
meteoriche di dilavamento delle aree esterne*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Buccellati Gino in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL**" con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione oggetti in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi in VIA DOZZA n°40 - Comune di Zola Predosa;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- preso atto che la richiesta di autorizzazione è stata presentata a seguito del previsto trasferimento dello stabilimento produttivo dal comune di Casalecchio di Reno;
- preso atto che la società in oggetto risulta titolare, per lo stabilimento di Casalecchio di Reno, di un A.U.A. adottata dalla provincia di Bologna- Servizio Tutela Ambientale con determina dirigenziale DET-AMB-2016-380 del 26/02/2016;
- preso atto che dalla documentazione presentata l'area in cui verrà insediata l'attività è stata oggetto di lavori di adeguamento finalizzati alla realizzazione di reti di raccolta interna dei reflui industriali originati durante le attività lavorativa;

- verificato che le reti di scarico interne all'edificio convogliano le acque di processo in due distinte cisterne, di opportune dimensioni, dotate di vasche di contenimento ed alloggiato all'esterno;
- preso atto dalla documentazione che la rete fognaria esterna allo stabilimento non ha subito modifiche sostanziali e che raccoglie le acque reflue domestiche e quelle meteoriche non contaminate, convogliandole al punto di scarico in pubblica fognatura su via Dozza;
- verificato che altri prodotti e reagenti chimici utili al processo produttivo sono stoccati sotto copertura e su idonei sistemi atti a prevenire dilavamenti e dispersioni verso il reticolo fognario di raccolta delle acque meteoriche;

visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e locali ristoro), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e le acque meteoriche non contaminate di dilavamento delle aree esterne;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Dozza n. 40 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Gian Nicola Scarcella*



## Autorizzazione Unica Ambientale

**CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA Srl - Comune di Zola Predosa**  
**via Dozza n. 40**

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione oggetti di gioielleria e oreficeria svolta dalla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Dozza n. 40, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO FUSORIO

Portata massima .....	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11,45 m
Durata massima .....	12 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro statico

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAMINAZIONE

Portata massima .....	2900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11,60 m
Durata massima .....	12 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro statico

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

---

EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA

Portata massima .....	1150	Nm3/h
Altezza minima .....	11,20	m
Durata massima .....	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5	mg/Nm3
-----------------------------	---	--------

---

EMISSIONE E4  
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima .....	4000	Nm3/h
Altezza minima .....	7,30	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10	mg/Nm3
-----------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: CABINA ULTRASUONI

Portata massima .....	1000	Nm3/h
Altezza minima .....	12	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10	mg/Nm3
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) .....	5	mg/Nm3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ....	20	mg/Nm3

---

EMISSIONE E7  
PROVENIENZA: LUCIDATRICI

Portata massima .....	9000	Nm3/h
Altezza minima .....	11,35	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10	mg/Nm3
-----------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONE E8  
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima .....	7000	Nm3/h
Altezza minima .....	7,30	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10	mg/Nm3
Piombo e composti .....	5	mg/Nm3

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: DECAPAGGIO ACIDO

Portata massima .....	2150	Nm3/h
Altezza minima .....	7,30	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) .....	2	mg/Nm <sup>3</sup>
---	---	--------------------

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ELETTROEROSIONE

Portata massima .....	2550	Nm3/h
Altezza minima .....	11,10	m
Durata massima .....	5	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5	mg/Nm3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ....	5	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro statico

EMISSIONI E13 - E14

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO (POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA DI 560 kw)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli (piombo);
- Metodo US EPA CTM-027:1997; UNICHIM 632:1984 – campionamento secondo Unichim 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica) per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione del D.M. 25 agosto 2000 all.2) + NIOSH 7908 per la determinazione dell'acido solforico e suoi sali, espressi come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia

rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/07/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente

per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Gli impianti di abbattimento a servizio delle emissioni E1, E2, E4, E7, E10 dovranno essere dotati pressostato differenziale in grado di misurare l'efficienza dell'impianto e in fase di messa a regime la Ditta dovrà comunicare il campo di lavoro del pressostato differenziale,
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. La società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL**  
**Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza n. 40**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di Valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora per la classe acustica V e il rispetto del differenziale diurno e notturno della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa approvato con D.C.C. n. 9 del 17/02/2016

Visto che il Comune di Zola Predosa non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, tenuto conto del parere istruttorio redatto da ARPAE ST in data 29/06/2018 (PGB0/2018/15199) senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 19/04/2018 da p.i. Andrea Benaglia di Galileo Ingegneria, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL relativamente all'impianto in oggetto.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

-----

Pratica Sinadoc 15054/2018

Documento redatto in data 17/10/2018

**A.R.P.A.E. SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**A.R.P.A.E. ST**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**HERA S.P.A**

PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

e p.c.

**Clementi Fabbrica Argenteria SRL**

Presso  
PEC: [galileo.ingegneria@pec.it](mailto:galileo.ingegneria@pec.it)

U.O. Ambiente - sede  
Responsabile **SUAP** - Sede

Zola Predosa, 24 maggio 2018

Protocollo n°

oggetto: **Parere Urbanistico Territoriale su AUA per la riattivazione e riorganizzazione di stabilimento produzione oggetti in metalli preziosi, ditta Clementi Fabbrica Argenteria SRL, via Dozza 40 Zola Predosa". Pratica 1/EA/2018.**

La ditta, specializzata nella lavorazione e produzione oggetti in metalli preziosi, presenta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi atmosfera/ fognatura/ acustica.

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento, ai sensi degli strumenti generali vigenti, l'immobile ricade in *Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale APS*,

Le destinazioni insediabili in detto ambito sono stabilite all'art. 4.4.2 del RUE,

*"(..) Negli ambiti APS e APC sono ammessi i seguenti tipi d'uso:*

*b1, b2, b3, b5, b6, b8, b10.3, b12, b13, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d5, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f8, f10, f11. (..)"*

in detti ambiti sono pertanto compatibili le attività produttive, manifatturiere artigianali o industriali, ferma restando l'adozione dei sistemi necessari all'abbattimento degli inquinanti e alla salvaguardia ambientale e sanitaria.

Nelle vicinanze sono presenti attività di produzione/somministrazione alimenti, pertanto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà escludere ogni scarico che possa contenere componenti nocivi o pericolosi in relazione al particolare tipo di attività.

Si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistica dell'attività, in rapporto al contesto insediativo di riferimento.

L'area, inoltre, ricade in zona soggetta alle limitazioni delle attività, in materia di vincolo aeroportuale indicate dalla Relazione tecnica ENAC e rispettive norme per la sicurezza della navigazione aerea, operanti per le aree comprese in:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli:

Superficie conica (CS);

- 1. Tipologia mappa PC01A (interne alla linea rossa),

- 2. Tipologia mappa PC01A (nell'impronta della superficie conica interna alla linee gialla-blu),

- 4. Tipologia (interne alla linea azzurra) mappa PC01C,

disposizioni, queste, approvate con Decreto D.C.I.A. N. 5/ CIA/ 24/ 09/ 2012, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, pertanto le emissioni derivanti dalle attività sono subordinate a verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente.

Si richiama infine il PTCP approvato con DCR n° 19 del 30/ 03/ 2004, nella versione aggiornata, che indica l'insediamento in Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP artt. 5.2 e 5.3) Settore B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda", per le verifiche di conformità eventualmente derivanti dall'applicazione

degli artt. 5.2 e ss. della norma di PTCP;

Atteso che, quello relativo all'autorizzazione agli scarichi costituisce procedimento volto ad evitare emissioni nocive e quindi idoneo all'ottemperanza delle condizioni di cui sopra, si esprime **parere favorevole condizionato** alle prescrizioni cautelative sopra indicate.

Il presente parere resta, comunque, subordinato:

- alle valutazioni di ARPAE S.T., alla quale si chiede la verifica della relazione di impatto acustico allegata, con riferimento al P.C.A. del Comune di Zola Predosa, approvato con D.C.C. n. 9 del 17/02/2016, non disponendo, questo Comune, di risorse interne con specifica competenza;
- al parere dell'Ente gestore competente in indirizzo per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, che resta salvo ed impregiudicato;
- alla verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente;
- all'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e della conformità edilizia/ agibilità dei locali occupati.



Simonetta Bernardi  
responsabile Servizio Assetto del Territorio  
(firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**